SENATO DELLA REPUBBLICA

- VI LEGISLATURA —

(N. 838)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro (MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1973

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1972, n. 830, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al vostro esame è inteso a convalidare, ai termini dell'articolo 42 — terzo comma — della legge di contabilità generale dello Stato, il decreto del Presiden- ze delle sottoindicate Amministrazioni:

te della Repubblica sopra specificato, con il quale si è fatto luogo all'assegnazione della complessiva somma di lire 43.000.000 onde sopperire alle seguenti inderogabili esigen-

Ministero degli affari esteri

Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, commissioni ed altre manifestazioni (cap. n. 1787)

L. 5.000.000

(per provvedere alle spese inerenti alla riunione del Comitato monetario dei Paesi della CEE).

Spese eventuali all'estero (cap. n. 1789)

10.000.000

(per provvedere alle spese inerenti alla visita ufficiale del Capo dello Stato in Vaticano).

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero del commercio con l'estero

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto ed alle Segreterie particolari (cap. n. 1104) ... (per imprevedibili esigenze prima non adeguatamente valutabili).

L. 3.000.000

Ministero delle partecipazioni statali

Fitto di locali (cap. n. 1066)

» 25.000.000

(integrazione occorrente per provvedere alla spesa relativa al fitto di nuovi locali di via Salandra n. 13, prima non prevedibile).

L. 43.000.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si è provveduto mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva

per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1972, n. 830, concernente il prelevamento di lire 43 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1972.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO

Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1972, n. 830, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 337 del 30 dicembre 1972.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 11 marzo 1972, n. 54;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, è autorizzato il prelevamento di lire 43.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

	L.	43.000.000
Cap. n. 1066 — Fitto di locali	»	25.000.000
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI		
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Cap. n. 1104 — Indennità, ecc. per missioni nel territorio nazionale, ecc	»	3.000.000
» » 1789 — Spese eventuali all'estero	»	10.000.000
Cap. n. 1787 — Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, ecc.	L.	5.000.000

LEGISLATURA VI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1972.

LEONE

Andreotti — Malagodi

Visto, il Guardasigilli: GONELLA.